

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XIV LEGISLATURA

### COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

492ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PASTORE](#)

### FASCICOLO DEI NUOVI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

(SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO PER L'ANNO 2005)

#### Art. 1

#### 1.100

#### IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

"f – bis) generalizzato esercizio da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati dell'autonomia privata, secondo le norme di diritto comune, salvo che nei settori specificamente individuati, nei quali la funzione pubblica si svolge tramite procedimenti amministrativi;

f - ter) generalizzata adozione di atti negoziali in luogo di atti amministrativi, salvo che la legge disponga diversamente;

f – quater) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze fra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione, e nei rapporti fra i soggetti istituzionali e i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f – quinquies) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti.;

f –sexies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

## Art. 11

### 11.0.100

#### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 11-bis

*(Sostituzione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

*(Conclusione del procedimento)*

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fissa i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali fissano, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere del merito dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti."

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono termini non superiori a novanta giorni. >>.

## 11.0.200

### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 11-bis

*(Sostituzione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19

*(Dichiarazione di inizio attività)*

1.- Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, da esercitarsi entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino a un massimo di trenta giorni, fino all'acquisizione dei pareri. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»".

---

### **11.0.300**

#### **IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 11-bis

*(Sostituzione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )*

1. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20

*(Silenzio assenso)*

1. Fatti salvi l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge e gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, da esercitarsi entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. ”

2. In relazione alle istanze presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, fatti salvi termini più brevi previsti da leggi o regolamenti vigenti, ovvero fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

#### **11.0.400**

#### **IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 11-bis

*(Modifica dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.»".

---

#### **11.0.500**

#### **IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 11-bis

*(Modifica dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.»"

## **11.0.600**

### **IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente capo:*

#### **"CAPO III-bis**

#### **ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME**

##### **Art. 11-bis**

*(Delega al Governo per l'abrogazione generalizzata di norme)*

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi dei risultati delle attività di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 volte a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il Governo individua le disposizioni legislative statali vigenti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;
- b) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- c) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

5. Rimangono in vigore :

- a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice" ovvero "testo unico";
- b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e al riparto della giurisdizione;
- c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- e) le disposizioni tributarie e di bilancio;
- f) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 1."

---

## **11.0.700**

### **IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 11-....

*(Commissione parlamentare per il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis).*

1. E' istituita una commissione composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
  - a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis;
  - b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 11-bis e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
5. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis sono trasmessi alla commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendersi nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 11-bis, questo ultimo è prorogato di novanta giorni.
6. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari."

## **11.0.800**

### **IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 11-....

*(Commissione di supporto al Ministro per la funzione pubblica)*

1. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di 20 componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno 15 anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

2. La commissione e' assistita da una segreteria tecnica.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 1 e 2 e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 750.000 per l'anno 2005, di euro 1.500.000 per l'anno 2006 e di euro 1.500.000 per l'anno 2007. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2005, 2006, e 2007 l'accantonamento relativo al \*\*\*\*\*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ".